



Class. 014-10
Fascicolo 5/2023
Rif. Prot. n. 9971/2023

ORDINANZA N. 13/A/23 del 22/03/2023

OGGETTO: S.P. N° 45 CARIGNANO. Emissione di *ordinanza* per limitazione della velocità massima come di seguito evidenziato: dal Km 0+120 al km 1+050 limite massimo di velocità 50 Km/h; in entrambi i sensi di marcia per la presenza di insediamenti residenziali con accessi direttamente sull'arteria pubblica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITÀ

PREMESSO che la P.O. 4.2 "Gestione Manutenzione Stradale Viabilità 1" ha formulato la proposta di seguito riportata:

"In seguito al sopralluogo da parte dei tecnici dell'Ufficio Manutenzione Strade Viabilità 1 di Pesaro e delle indicazioni del responsabile di zona in merito alla presenza di insediamenti residenziali con accessi direttamente all'arteria pubblica, alla presenza di una rotatoria, e di un attraversamento pedonale a chiamata prima di arrivare in centro abitato di Fano, che possono costituire una situazione di pericolo per la circolazione stradale in generale, se percorsa ad una velocità elevata ed in particolar modo per i conducenti di ciclomotori e motoveicoli.

PRESO ATTO che lungo l'arteria in argomento al di fuori dei centri abitati di Fano direzione Santa Maria dell'Arzilla nella chilometrica di cui sopra, vige attualmente il limite massimo di velocità previsto dall'art.142, comma 1, del Codice della Strada di 70 km/h, istituito con ordinanza n° 4/A/2022 del 8/03/2022;

VERIFICATO che allo stato attuale il traffico di auto e mezzi pesanti su detta strada è considerevolmente aumentato in quanto congiunge due località, nello specifico la frazione di Santa Maria dell'Arzilla e quella di Fano a seguito della nuova circonvallazione con innesto nella citata rotatoria;

ACCERTATO che le caratteristiche costruttive e lo sviluppo geometrico del tratto di cui all'oggetto fanno sì che molti veicoli in transito superino il limite di velocità previsto dal vigente Codice della Strada con ripercussioni sulla sicurezza pedonale e veicolare;

RITENUTO pertanto opportuno ridurre in detto tratto il limite massimo di velocità, al fine di garantire il miglioramento della sicurezza stradale, tenuto conto della presenza di insediamenti residenziali con accessi direttamente sulla pubblica via, oltre alla presenza della rotatoria, e di un attraversamento pedonale a chiamata a servizio della pista ciclabile prima di arrivare in centro abitato di Fano;

VALUTATA quindi la necessità di adottare misure per la riduzione della velocità su detta strada per i motivi sopra citati, stabilendo, in seguito ad attenta valutazione delle circostanze, dello stato delle cose e delle concrete esigenze a tutela della salvaguardia dell'incolumità degli utenti, il limite massimo di velocità di 50 km/h;

TUTTO CIÒ ACCERTATO E RITENUTO, il sottoscritto responsabile dell'Ufficio 4.2. "di Gestione della manutenzione – Viabilità 1".

PROPONE

Per i motivi sopra esposti, di limitare la velocità massima come di seguito descritti:

SERVIZIO 4.2.

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2263 - fax 0721.359.2442.
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it
e-mail: viabilità@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>



- dal Km 0+120 "fine del centro abitato di Fano" al km 1+050 "inizio del cavalcavia autostradale" "limite massimo di velocità 50 Km/h."

CONSIDERATO che la situazione segnalata costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione e per la pubblica incolumità;

RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.vo del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

Di limitare la velocità massima per i motivi sopra esposti, come di seguito descritti:

- dal Km 0+120 "fine del centro abitato di Fano" al km 1+050 "inizio del cavalcavia autostradale" limite massimo di velocità 50 Km/h;

restano invariate tutte le altre limitazione della precedente ordinanza n 4/A/2022 del 8/03/2022;

la presente rimarrà pubblicata all'albo pretorio fino a revoca.

DISPONE

- Che l'esecuzione del presente provvedimento tramite installazione e la manutenzione della prescritta segnaletica è affidata all'Ufficio 4.2.1 "Gestione Manutenzione Stradale Viabilità 1" del Servizio Viabilità della Provincia di Pesaro e Urbino;
- che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale, comprovato da apposito verbale redatto dal responsabile dell'Ufficio incaricato;

AVVERTE

- In caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;



- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente fino a revoca;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199;
- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, c. 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 – VIABILITA'

Dott. Ing. Mario Primavera

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*

GG\\PSSIVFS9\Zone\Uzone\USTRA\Viabilita\20_Ordinanze\045 Carignano\2023 limitazione 50 km h tratto tra centro abitato di fano e il cavalca autostrada\ORD 13A2023 sp45_LIM_VELOCITA_Fano-cavalcavia.odt

SERVIZIO 4.2.

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2263 - fax 0721.359.2442.
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it
e-mail: viabilita@provincia.ps.it - <http://www.provincia.ps.it>